



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza del Sindaco n. 26 del 14/08/2024

**OGGETTO: COLLETTAMENTO DEL COSIDETTO “TROPPO PIENO” IN ARRIVO AL
DEPURATORE DI LOCALITA’ SILICA PRESSO L’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI PORTO SALVO.**

IL SINDACO

Tenuto conto:

che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;

VISTO e PRESO ATTO della nota della Prefettura del 13 agosto 2024 acquisita al prot. n 43200 del 13 agosto 2024 nella quale, si chiedeva, confidando nella disponibilità manifestata da parte del CORAP in sede di riunione della possibilità di smaltire integralmente e senza limiti orari il cosiddetto “troppo pieno”

e si comunicava di assumere ogni particolare rilievo al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio ed evitare ripercussioni negative.

VISTO il D.P.R. 08 Giugno 1982 n. 470, modificato dall'art. 18 della Legge 29 Dicembre 2000 n. 422 e 28 Luglio 2004 n. 192 – Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO l'art. 5 del succitato Decreto dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;

RICHIAMATA la convenzione stipulata tra il Corap ed il Comune di Vibo Valentia in data 9 agosto 2024.

RICHIAMATA la nota trasmessa al Corap prot. 43378 del 14 agosto 2024 con la quale si chiedeva la piena attuabilità di poter smaltire integralmente e senza limiti orari il cosiddetto “troppo pieno”.

PRESO ATTO della nota del Corap prot. 5402 del 14/08/2024 acquisita nella medesima data con la quale si manifestava la possibilità di ampliare la quota di collettamento verso l'impianto di Porto Salvo.

RITENUTO che presso l'impianto di depurazione di Porto salvo, gestito dal Corap possono essere conferiti, in aggiunta ai quantitativi previsti nell'atto di convenzione sopra citato ulteriori quantitativi di reflui al fine di ovviare all'eccessivo scarico nel torrente Sant'Anna per come avvenuto nelle giornate del 13 e 14 agosto 2024, con le seguenti modalità:

Portata da trattare dall'impianto di località SILICA: 200 Mc/ora

Tutta la portata in arrivo eccedente i 200 Mc/h (cosiddetto troppo pieno presso l'impianto di Silica) senza alcun limite di orario e di quantità dovrà essere inviata presso l'impianto di depurazione di Porto Salvo;

RITENUTO

che i servizi di conferimento possono essere sospesi qualora si verifichi un pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inconvenienti di natura tecnica;

che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività e dell'ambiente, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione e comunque non potranno avere durata superiore a 15 giorni;

tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

CHE presso l'impianto di depurazione di Porto Salvo gestito dal Corap devono essere conferiti, in aggiunta ai quantitativi previsti nell'atto di convenzione sopra citato ulteriori quantitativi di reflui, al fine di ovviare all'eccessivo scarico nel torrente Sant'Anna per come avvenuto nelle giornate del 13 e 14 agosto 2024, con le seguenti modalità:

Portata da trattare dall'impianto di località SILICA: 200 Mc/ora

Tutta la portata in arrivo eccedente i 200 Mc/h (cosiddetto troppo pieno presso l'impianto di Silica) senza alcun limite di orario e di quantità dovrà essere inviata presso l'impianto di depurazione di Porto Salvo;

stabilisce/dispone

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e comunque per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici), fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

avverte

che la mancata esecuzione della presente ordinanza comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti;

informa

che la presente ordinanza non potrà essere reiterata più di due volte;

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il sig. l'ing. Giuseppe Crispino;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Le violazioni saranno accertate secondo le norme di riferimento vigenti.

La Polizia Municipale e tutti gli altri Organi di Polizia in indirizzo e presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente, nei modi e nelle forme di legge per quanto di rispettiva competenza

Al CORAP

Alla Prefettura UTG Vibo Valentia

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia

Alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia

Alla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente

All'ARPACAL

Al Comando di Polizia Municipale, Sede

Al Comado Carabinieri di Vibo Valentia

Alla Questura di Vibo Valentia

Alla Guardia di Finanza di Vibo Valentia

Nonchè all'inserimento della stessa nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Dalla Residenza Municipale, li 14/08/2024

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Francesco Romeo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)